



PATENTINO D'IDONEITA' FORESTALE

NOTA INFORMATIVA

Premessa

La parola "*certificato*" è stata sostituita dal termine "*patentino*", come previsto dall'articolo 42 del **d.p.r. 28.12.2000 n° 445** (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), in cui sono rinominati patentini tutti i procedimenti d'autorizzazione all'esercizio di varie attività.

Aspetti tecnico - normativi

Il **r.d. 23.05.1924 n° 827** - "Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato" - stabilì, all'articolo 67, che era necessario un *attestato, per le ditte che eseguivano lavori d'arte*, in cui fosse dimostrata l'idoneità delle medesime.

La **circolare n° 20 del 1.06.1926** del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste, pertanto, stabilì che *le ditte boschive impegnate nei tagli di soprassuoli boschivi, appartenenti ad Enti pubblici, si dovessero munire del patentino d'idoneità forestale*.

Il **d.m. 17.12.1945** impose l'obbligo del patentino anche per le ditte che *"assumevano il taglio di boschi di proprietà privata"*.

L'articolo 5 del **Capitolato Tecnico per le utilizzazioni del patrimonio boschivo di proprietà di Enti e Comunioni Familiari**, previsto dall'articolo 23 della Legge Forestale 13.09.1978 n° 52 della Regione del Veneto, richiedeva alle ditte boschive l'esibizione del certificato anche solo per partecipare alle aste pubbliche di lotti boschivi. **La d.g.r. n° 69 del 14.01.1997** semplifica le procedure e stabilisce che *il patentino non è necessario per presenziare all'asta, vale a dire durante la fase di espletamento delle procedure di gara. Tale documento, invece, dovrà essere esibito dalla Ditta che si aggiudicherà il lotto da utilizzare, ma solamente nella fase di consegna e avvio dei lavori boschivi veri e propri*.

La d.g.r. del 8.02.2000 n° 324, si è prefissa di dare attuazione al d.m. 17.12.1945, vale a dire di subordinare alla presentazione del *patentino anche l'utilizzazione di soprassuoli privati*.

Il legislatore per fare questo si è ispirato **all'articolo 23 della l.r. 13.09.1978 n° 52**, così come modificato dall'articolo 3 della l.r. **27.06.1997 n° 25**. Qui si dispone la realizzazione di *progetti di taglio* nei seguenti casi:

- ◆ nei boschi d'alto fusto per utilizzazioni che siano pari o superiori ai 100 metri cubi;
- ◆ nei boschi cedui per tagli che interessino superfici uguali o maggiori a 2,5 ettari;
- ◆ nei boschi ritenuti sensibili dai tecnici dell'amministrazione forestale.

In osservanza di quest'articolo, il **patentino d'idoneità forestale** oggi è richiesto, oltre che alle ditte che utilizzano soprassuoli di enti pubblici, *anche a quelle che, in proprietà privata, effettuano tagli uguali o superiori ai 100 metri cubi in soprassuoli d'altofusto oppure tagli di superfici uguali o maggiori ai 2,5 ettari in boschi cedui.*

Novità tecnico - amministrative

Le principali novità legislative, sotto il profilo tecnico-amministrativo, sono le seguenti:

- ◆ il patentino d'idoneità forestale ha **validità triennale** (d.g.r. del 8.02.2000 n° 324);
- ◆ la prima richiesta di rilascio del patentino dovrà essere accompagnata da una **relazione, redatta da un tecnico qualificato**, che descriva la ditta boschiva valutandone la dotazione del parco macchine, la formazione professionale degli addetti e la conoscenza delle leggi del settore forestale (d.g.r. del 8.02.2000 n° 324);
- ◆ l'iscrizione alla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.) e l'atto di notorietà riguardante la normativa antimafia, da allegare necessariamente alla richiesta per il patentino, possono essere comprovati da una **dichiarazione sostitutiva** sottoscritta dall'interessato (d.p.r. n° 445 del 28.12.2000, articolo 46). *Il Servizio Forestale, pertanto, ha predisposto i moduli per la redazione di tali dichiarazioni sostitutive, che potranno essere richiesti al momento della domanda di rilascio o di rinnovo del patentino.*

Per tutte le informazioni e eventuali ulteriori chiarimenti è a disposizione l'Ufficio Attività Silvo Pastorali ai seguenti numeri telefonici: Gabriella Rivaben ☎ 045.8676813 o Alessandro Campedelli ☎ 045.8676819.